



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 22 DEL 08/07/2025

Oggetto: emergenza sanitaria a seguito di caso di infezione da virus Dengue in via Sassoferatto.
Ordinanza.

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 6 - Euganea con nota trasmessa a mezzo e-mail del 08/07/2024 ha segnalato al Settore Ambiente e Territorio di questo Comune, il manifestarsi di un caso di Dengue, trasmessa dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*), in un residente del Comune di Padova;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS 6 relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che nella zona interessata al caso di Dengue sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 6, comprende la zona prossimale a via Sassoferatto per un raggio di 200 m; in particolare sono interessate, in tutto o in parte, le seguenti vie:

- Sassoferatto,
- Querini,
- A. Vittoria,
- Dei Canozi,
- Salviati,
- Guercino,

- Domenichino,
- Filippo Brunelleschi,
- Dei Vivarini.

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì a un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei comuni) e l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGR n. 421/2025 recante "Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2023" dell'Az. U.L.S.S. n. 6 – Euganea;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Azienda ULSS n. 6 e comunque seguendo le indicazioni seguendo le "Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza":

1. di permettere l'accesso degli operatori della Soc. Coop. Triveneta Multiservizi, incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per il giorno 09/07/2025 a partire dalle ore 8:00 fino a conclusione delle operazioni;
2. di rispettare le seguenti precauzioni inerenti ai trattamenti di disinfestazione adulticida, che verranno effettuati nelle aree stradali pubbliche in orario notturno a partire dalle ore 21,00 dei giorni 09/07/2025, 10/07/2025, 11/07/2025, fino al termine delle operazioni:
 - prima del trattamento adulticida, nei giorni e orari indicati: raccogliere verdura e frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica, in modo da evitare che siano investite dall'insetticida;
 - a tutela degli insetti pronubi (api), coprire con teli di plastica eventuali fioriture in corso
 - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi etc.) con teli di plastica;
 - durante il trattamento adulticida nei giorni e orari indicati: restare al chiuso, con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - dopo trattamento procedere, con guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giocattoli dei bambini lasciati all'aperto e che siano stati esposti al trattamento;

- in caso di contatto accidentale col prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) presenti nelle aree su indicate di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.
-

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché, ove se ne ravvisi la necessità, ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Comando di Polizia Locale;

- sia trasmessa per conoscenza all' Azienda ULSS n. 6 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Gaia Scandaletti del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti contattando il Settore Ambiente e Territorio ai seguenti numeri 049/8204683.

Il Sindaco
(Sergio Giordani)